

Angelo Mancarella
(a cura di)

FILOSOFIA E POLITICA
Studi in memoria di Laura Lippolis

Angelo Mancarella, *Filosofia e politica. Scritti in memoria di Laura Lippolis*
Copyright © 2015 Tangram Edizioni Scientifiche
Prima edizione: giugno 2015 – Printed in EU
ISBN: 978-88-6458-128-6

Isegorìa – *Collana di Scienze Politiche, Giuridiche ed Economiche*
fondata da Laura Lippolis

Info: isegoria@edizioni-tangram.it
NIC 10

Direzione

Angelo Mancarella, Donato A. Limone, Anna Jellamo

Comitato scientifico editoriale

Humberto Bergmann Ávila – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brazil
Saverio De Bellis – Università del Salento, Italia
Raffaele De Giorgi – Università del Salento, Italia
Jorge Douglas Price – Universidad Nacional del Comahue, Argentina
Robert Etien – Université Paris XIII, France
Anna Jellamo – Università della Calabria, Italia
Donato A. Limone – Università TELMA “La Sapienza” Roma, Italia
Angelo Mancarella – Università del Salento, Italia
Roberto Martucci – Università del Salento, Italia
Carlo Mongardini – Università “La Sapienza” Roma, Italia
Carlos Padrós Reig – Universidad Autónoma de Barcelona, España
Teresa Serra – Università “La Sapienza” Roma, Italia
André Ramos Tavares – Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazil
Pierre Teisserenc – Université Paris XXIII, France
Anderson Vichinkeski Teixeira – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Brazil
Giuseppe Tinelli – Università di Roma Tre, Italia

Comitato di redazione

Josep Cañabate Pérez, Gianluigi Fioriglio, Giuseppe Gioffredi, Marco Mancarella, Manola Mazzotta, Maurizia Pierri, Gianpasquale Preite, Fabio Saponaro, Maria Lucia Tarantino, Ughetta Vergari

Il presente volume è stato pubblicato con il contributo di:


- Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
- Banca Monte dei Paschi di Siena – MPS



INDICE

- 9 Presentazione
- 11 La “modernità multipla” del BRICS
senza “standard costituzionali comuni”
Michele Carducci
- 31 Prime considerazioni per una definizione
di soggetto politico sistemico
Giulio Maria Chiodi
- 55 Sostenibilità: un paradigma bioetico?
Anna Di Giandomenico
- 73 Hannah Arendt e l’anti-americanismo europeo
Antonio Donno
- 87 Alcune sfide dell’informatica medica
in prospettiva informatico-giuridica
Gianluigi Fioriglio
- 107 Don Luigi Sturzo e il diritto
Alessandro Fruci
- 135 Camus: i “Grandi Inquisitori” e l’etica della rivolta
Roberto Gatti
- 159 The Responsibility to Protect:
nascita ed evoluzione di una dottrina
Giuseppe Gioffredi
- 175 Ripensare la “paura”
Paola B. Helzel
- 197 Dalla National Security alla Grand Strategy.
F. D. Roosevelt e l’ingresso degli Stati Uniti
nella Seconda Guerra Mondiale (1939-1941)
Giuliana Iurlano
- 213 La guerra e la pace
Anna Jellamo

- 233 La Democrazia Elettronica.
Requisiti, pre-condizioni, linee guida
Donato A. Limone
- 247 Scienza e religione: digressioni gnoseologiche
Angelo Mancarella
- 263 L'eco di Cadice: l'affievolimento della referenza gaditana
nella storia del Risorgimento italiano
Roberto Martucci
- 291 Le controversie internazionali
Claudia Morini
- 303 Sull'ampliamento della soggettività giuridica.
Considerazioni sui diritti della specie umana
Attilio Pisanò
- 331 Il pacifismo giuridico-istituzionale nella teoria
politica di Norberto Bobbio
Gianpasquale Preite
- 355 La Sovranità popolare e i Levellers: la lezione degli
Agreements of the People (1647, 1648, 1649)
Antonio Raganato
- 389 Miti e riti di incorporazione nelle sacralizzazioni della politica
Fiammetta Ricci
- 421 Scelte tragiche
Teresa Serra
- 427 L'organizzazione della società in Taparelli D'Azeglio:
riflessioni per uno studio
Maria Lucia Tarantino
- 463 Scienza, fede e politica tra secolarismo e post-secolarismo
Ughetta Vergari
- 495 Note autori
- 497 Elogio funebre del Preside
della Facoltà di Lettere e Filosofia Bruno Pellegrino
- 499 Epistolario



FILOSOFIA E POLITICA

Studi in memoria di Laura Lippolis



Sono trascorsi cinque anni dalla scomparsa di Laura Lippolis (2/9/1948 – 15/2/2010), brillante studiosa di filosofia politica dell'Università del Salento. Un male incurabile la porta via nel pieno del suo vigore intellettuale. Una perdita che ha lasciato un vuoto in quanti l'hanno conosciuta e apprezzata come persona e ricercatrice.

Laura Lippolis ha iniziato la sua carriera nell'Università del Salento dopo essersi laureata con Antonio Tarantino su un tema caro a un filosofo del diritto vivente, Vittorio Frosini, il quale le rilasciò anche un'intervista posta in appendice della tesi col titolo *Dall'idealismo al realismo: la morfologia della prassi*; durante la seduta di laurea, tenuta nel 1981, lo stesso Frosini volle essere presente, apprezzando il lavoro svolto e sospingendo la Lippolis a continuare sulla strada della *ricerca*.

Negli anni successivi alla laurea ha vinto alcune borse di studio e poi il concorso di tecnico laureato e, oltre a pubblicare diversi articoli su riviste e in volumi collettanei, ha tradotto per la prima volta in Italia *Etica e politica* del filosofo francese Raymond Polin (Milano, Giuffrè, 1985), ha curato gli scritti in onore di Giuseppe Codacci-Pisanelli (Milano, Giuffrè, 1987), ha pubblicato il volume *Il pensiero del giovane Capograssi attraverso i "foglietti" a Giulia* (Milano, Giuffrè, 1988), ha curato il volume *Costituzione e realtà attuale 1948-1988* (Milano, Giuffrè, 1990).

Vincitrice del concorso per ricercatore universitario nel 1992, ha continuato la sua produzione scientifica curando un volume dal titolo *Diritti umani, potere degli Stati e tutela dell'ambiente* (1993), la traduzione di un altro scritto di R. Polin dal titolo *La libertà del nostro tem-*


po (Milella, Lecce, 1995) e pubblicando nel 1997 il volume dal titolo *La concezione maritainiana della sovranità* (Milella, Lecce).

Nel 2000 ha vinto il concorso di associato e l'anno seguente quello di ordinario di filosofia politica. I suoi studi, che fino a quel momento erano stati rivolti principalmente a problematiche di filosofia del diritto e al tema della sovranità, cominciano a orientarsi verso altri temi, in particolare, al problema della pace giusta e quello del rispetto dei diritti non solo degli individui ma anche dei popoli e dell'umanità. In questa fase, oltre ad aver curato gli atti del convegno *La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo verso il 2000* (Napoli, ESI, 2001), ha pubblicato i volumi *Rispetto dei diritti e pace giusta* (Milano, Giuffrè, 2000) e *Dai diritti dell'uomo ai diritti dell'umanità* (Milano, Giuffrè, 2002). Membro del Centro di Bioetica e diritti umani dell'Università del Salento, si è interessata particolarmente dei temi della bioetica sempre nella prospettiva della tutela dei diritti.

Presidente del Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali dell'Università del Salento dal 2007, in quest'ultima fase i suoi studi sono stati rivolti ai problemi della biopolitica con le ultime pubblicazioni *Diritti umani, biopolitica e globalizzazione* (Milano, Giuffrè, 2006), *Biopolitica e specie umana*, in *Se la specie umana sia titolare dei diritti* (Napoli, ESI, 2007) tradotto anche in Francia (Paris, Édition Publibook, 2008), la voce *Biopolitica* in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica* (vol. II, Napoli, ESI, 2009).

Questo volume, che raccoglie una serie collettanea di studi di numerosi suoi colleghi e allievi, ha lo scopo di sottrarre all'oblio una studiosa che con passione e grande zelo ha profuso tante energie e tanti progetti dando lustro col suo magistero all'Università del Salento.

LA “MODERNITÀ MULTIPLA” DEL BRICS SENZA “STANDARD COSTITUZIONALI COMUNI”



Michele Carducci

Sommario: 1. Il fenomeno BRICS come problema di teoria costituzionale – 2. Le lacune cognitive sui paesi BRICS – 3. Una “modernità multipla” senza “standard costituzionali comuni”

1. IL FENOMENO BRICS COME PROBLEMA DI TEORIA COSTITUZIONALE

Questo articolo intende sintetizzare le linee di un problema nascente di teoria e di metodologia della comparazione costituzionale, ancora poco considerato dalla dottrina costituzionalistica: il fenomeno del BRICS, ossia delle inedite relazioni interstatali tra Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa, che spinge paesi fra loro molto diversi, per storia, tradizioni giuridiche, cultura e forma costituzionale, a scoprirsi reciprocamente convergenti nell'adozione di indirizzi internazionali e politiche pubbliche comuni e addirittura reciprocamente sostenibili nelle loro diversità¹.

Il tema è di solo qualche anno (anche perché la formula BRIC nasce nel 2001²) e, sul piano giuridico, ha attirato l'attenzione solo di alcu-

¹ Si tratta di una linea di ricerca connessa al *BRICS Parma Research Group* (www.brics.unipr.it). Cfr. L. SCAFFARDI (a cura di), *BRICS. Paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, Torino, Giappichelli, 2012.

² Con il rapporto di J. O'NEILL, *Building Better Global Economic BRICs*, Goldman Sachs Global Economic Paper No.66, November 2001, in cui si sostiene che il Prodotto Interno Bruto (PUB) di Brasile, Russia, India e Cina sarebbe aumentato in modo decisamente significativo nel successivo decen-

ne scuole di area americana³ e ora brasiliana⁴, mentre la letteratura di ambito economico è ormai vastissima⁵. Le implicazioni costituzionali del fenomeno, però, sono ancora più recenti e risiedono nella Dichiarazione del IV Vertice dei paesi BRICS, tenutosi a Nuova Delhi il 28 e 29 marzo 2012⁶.

Si tratta di un documento contenente 50 punti, cui fa seguito un piano d'azione specificamente determinato in 17 obiettivi nonché un esplicito rinvio a un approfondito Rapporto, compendio di cosa sia oggi il fenomeno BRICS non solo in termini dimensionali⁷. Più concretamente, i 17 obiettivi descrivono il quadro delle attività che il BRICS, come unità interstatale, intende promuovere a partire dal 2013, su quattro piani paralleli: incontri interministeriali; vertici intergovernativi; lavori intersettoriali (per esempio, tra le diverse Autorità della

nio, superando paesi come l'Italia e modificando la geopolitica mondiale. Cfr. anche J. O'NEILL, *BRIC. I nuovi padroni dell'economia mondiale*, Milano, Hoepli, 2012.

³ Ci si riferisce alle statunitensi Wisconsin Law School (<http://brics.global.wisc.edu/>) e Fordham School of Law di New York (<http://law.fordham.edu/newsroom/26395.htm>), nonché alla canadese Università di Toronto (*BRICS Information Centre*) *Reports of the International Union for Conservation of Nature and the first information centre on BRICS Countries* (<http://www.brics.utoronto.ca/>).

⁴ Cfr. M. H. CAGGIANO, *The Participation of Brazil in the Brics Group Constitutional Ground*, in *6 Public Administration & Regional Studies*, 1, 11, 2013, 33 ss.

⁵ S. JONES, *BRICs and Beyond: Lessons on Emerging Markets*, Chichester, John Wiley and Sons, 2012; V. NADKARNI, N. C. NOONAN, *Emerging Powers in a Comparative Perspective: The Political and Economic Rise of the BRIC Countries*, Continuum, 2012; AA.VV., *Emerging Economies: The Geopolitics of the BRICS Nations*, Austin, Stratford, 2012; A. GOLDSTEIN, *BRIC. Brasile, Russia, India, Cina alla guida dell'economia globale*, Bologna, il Mulino, 2011.

⁶ La *Fourth BRICS Summit Delhi Declaration* è consultabile sul sito: <http://www.mea.gov.in/mystart.php?id=190019162>.

⁷ AA.VV., *The BRICS report. A study of Brazil, Russia, India, China and South Africa with special focus on synergies and complementarities*, New Delhi, Oxford University Press, 2012.

concorrenza e del mercato); cooperazione tra enti istituzionali interni a ciascuno Stato (per esempio, tra città gemellate e governi locali).

Dunque, il panorama è quello di una multidimensionalità funzionale, intrecciata fra cooperazione, interstatualità e interministerialità, con cui mantenere le relazioni BRICS attraverso strategie condivise o addirittura comuni su alcuni particolari temi, secondo un approccio “dall’alto” simile a quello sperimentato in Europa agli albori della sua progressiva integrazione economica, politica e culturale⁸.

Ma non è solo questo.

Al punto 13 della citata Dichiarazione, si legge che i Ministri delle Finanze dei paesi del BRICS hanno confermato la volontà di creare una “banca di sviluppo comune”. La notizia arriva proprio nel momento in cui sono stati sollevati molti dubbi intorno alla capacità del gruppo BRICS di funzionare come un blocco politico coeso, come testimonia l’opinione dello *Stratfor Global Intelligence*⁹. Oggi, i paesi BRICS rappresentano quasi il 28% dell’economia globale e il 19% del PIL del pianeta, con il possesso di una grande porzione delle riserve di valuta straniera e di quasi metà della popolazione mondiale. Pertanto, la realizzazione di tale banca permetterebbe a questi Stati di accedere a fondi fuori dal sistema finanziario globale e di ridurre la dipendenza finanziaria dall’Europa e dagli Stati Uniti. Considerata la “condizionalità” che la dipendenza finanziaria occidentale ha sempre prodotto sul resto del mondo¹⁰, non si assisterebbe a una svolta di poco rilievo anche dal punto di vista costituzionale. Basterebbe riflettere sulla seguente domanda: quale incidenza potrà produrre una “banca di sviluppo comune” sulle Costituzioni economiche di ciascun singolo Stato (dalla disciplina del bilancio, a quella monetaria, a quella del risparmio, a quella del lavoro)? Sarà diversa da quella che l’Occidente

⁸ Per un panorama dei numerosi incontri interministeriali e di cooperazione promossi come BRICS, si veda il sito http://www.brasil.gov.br/para/press/press-releases/march-2012/fact-sheet-brics-partnership-for-global-stability/br_modell?set_language=en.

⁹ <http://www.stratfor.com>.

¹⁰ M. BUSSANI, *Il diritto dell’Occidente: geopolitica delle regole globali*, Torino, Einaudi, 2010.

euro-americano ha imposto al Sud del Mondo e che oggi subisce l'Unione europea?

In secondo luogo, nel Vertice di Delhi i cinque paesi hanno stabilito anche di rafforzare, come dichiarato nel punto 18, i flussi reciproci commerciali e di conoscenza scientifica e tecnologica: dunque “flussi” economico-finanziari (la “banca di sviluppo comune”) e “flussi” di conoscenza si intrecceranno in attività di cooperazione non solo interstatale.

E c'è di più. Al punto 42 della Dichiarazione, scopriamo che la maggior parte degli Stati del BRICS, dovendo affrontare una serie di sfide simili nel settore delle politiche pubbliche (a partire da quelle della sanità), tra cui l'accesso universale ai servizi pubblici, l'accesso alle tecnologie, l'aumento dei costi, necessita della istituzionalizzazione dei processi di *Policy Transfer*.

E il *Policy Transfer* è stato uno dei fattori determinanti del processo di regionalizzazione europea¹¹.

Insomma, “flussi” materiali e immateriali, coniugati con potenziali percorsi di *Policy Transfer*, lasciano precludere che questi paesi si possano rafforzare in un'alleanza geopolitica inedita nella storia delle relazioni internazionali, in cui l'Occidente non sarà più l'unico centro di gravità.

D'altra parte, l'avvicinamento dei paesi BRICS – paesi chiave dell'Asia e di tutto il continente euroasiatico, dell'America latina, dell'Africa – testimonia del fatto che l'area euro-atlantica (Europa occidentale con America del Nord) sta perdendo gradualmente il suo status informale di “quartier generale geopolitico” del mondo contemporaneo, tant'è che il Rapporto statunitense del NIC (*National Intelligence Council*), intitolato “il mondo dopo la crisi e le tendenze globali 2025: mondo in evoluzione” parla ormai di “trasferimento senza precedenti delle ricchezze e dell'influenza economica dall'Occidente all'Oriente”¹².

¹¹ C. RADAELLI, *Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism as a Source of Legitimacy*, in *Governance*, 2000, 13, 25-43.

¹² Cfr. <http://www.dni.gov>.

Analogamente il Rapporto 2013 del Programma delle Nazioni Unite sullo Sviluppo¹³ enfatizza la rilevanza dei fenomeni di relazioni internazionali del Sud del Mondo anche sul fronte delle evoluzioni delle esperienze istituzionali di questi paesi.

Quali sono allora le implicazioni di diritto costituzionale di questa inedita dinamica?

Cinque osservazioni si impongono all'attenzione.

1. Respingendo con la propria politica e col fatto stesso della loro esistenza l'idea di un mondo unipolare, i paesi del gruppo BRICS non desiderano diventare un nuovo centro di forza globale. Dialogo e cooperazione con gli altri Stati, ma non alternativa sostitutiva delle identità economiche e quindi istituzionali degli altri attori globali: questa sembra essere la loro filosofia. Inoltre, proponendo un proprio programma di riforma per il Fondo Monetario Internazionale e la Banca mondiale, i paesi del gruppo BRICS partono non solo dai propri interessi, ma tengono anche conto degli interessi di tutti i paesi in via di sviluppo, in fase di transizione verso le economie di mercato. Essi cioè si pongono come *New Leading Powers* (NLP), nel senso di attori globali emergenti, in una duplice dimensione (regionale e internazionale) e in una duplice funzione paradigmatica trainante (di modello economico di crescita/sviluppo e di modello istituzionale vincente nella coniugazione di tradizione e innovazione)¹⁴. Non a caso, in funzione di questa logica relazionale, essi vengono associati ad altri paesi "nuovi" (come Messico, Indonesia, Corea del Sud, Turchia), e classificati come "NEXT 11", ossia Stati con alti indici di crescita e diffuse differenze o contraddizioni istituzionali¹⁵.

¹³ Si veda il Rapporto sullo sviluppo umano 2013 dell'UNDP, significativamente intitolato *L'ascesa del Sud: lo sviluppo umano in un mondo in evoluzione*, New York, 2013 (ed. italiana).

¹⁴ R. LEAL-ARCAS, *How will the EU Approach the BRIC Countries? Future Trade Challenges*, in *www.icl-journal.com*, 2-4, 2008.

¹⁵ Sul nesso fra struttura a *Legal Network* del BRICS e ruolo di NLP dei singoli paesi che lo compongono, ci si permette di rinviare a M. CARDUCCI, *Il BRICS come «Legal Network» e le sue implicazioni costituzionali*, in *Costituzione, economia, globalizzazione. Liber amicorum in on. di Carlo Amirante*, Napoli, ESI,

2. La non coincidenza degli interessi dei paesi membri BRICS nella sfera economica impedisce spesso la loro coesione nel campo delle relazioni internazionali, ma non interrompe i “flussi” interstatali di cooperazione e di dialogo intergovernativo. Così ad esempio la Cina contrasta il rafforzamento dell’India, la quale a sua volta è il suo potenziale nemico nel campo della sicurezza, essendo contraria alla sua partecipazione al Consiglio di Sicurezza dell’ONU quale membro permanente di questo. L’India e la Russia sono preoccupate per le crescenti potenzialità militari della Cina, che potrebbero nel lungo periodo diventare una minaccia per la loro sicurezza nazionale, ecc. Ma India, Russia e Cina condividono scambi di conoscenza ed esperienza nel settore delle tecnologie e delle fonti energetiche con il Brasile e il Sudafrica¹⁶.

3. Questa apparente contraddizione fa emergere il protagonismo “statale” del fenomeno BRICS. In altri termini, esso certifica quello che Gina Pompeu ha definito il “ritorno allo Stato nazione”¹⁷. Essi, da un lato, smentiscono l’egemonismo statale degli Stati Uniti come “unico Stato-mondo”, ma nel contempo assurgono, dall’altro, a “modello imitabile” di istituzionalizzazione regionale “quadri-continentale soft” tra “Stati-continente”: modello alternativo soprattutto alla imitazione della complicata struttura regionale “mono-continentale e multilivello hard” della Unione europea.

2013, 1097 ss., e *A realidade do Países BRICS e o papel do Direito constitucional comparado*, in *Revista de Direito Administrativo & Constitucional*, 50, 2012, 205 ss., nonché, con A. S. BRUNO: *The BRICS Countries as a Legal Dynamic Network and the Multilevel “Hard” EU Regional Structure: a Comparative Survey*, in S. Kierkegaard (ed.), *Law, Governance and World Order*, International Association of IT Lawyers (IAITL), Athens, 2012, pp. 246-258, e in *4 International Journal of Public Law and Policy*, 1, 2014, 1 ss., e *The Brics Countries between Justice and Economy. Methodological Challenges on Constitutional Comparison*, Horizon Research Publishing, in *2 Sociology and Anthropology*, 2, 2014, 46 ss.

¹⁶ Cfr. D. NAYYAR, *China, India, Brazil and South Africa in the World Economy. Engines of Growth?*, in *Unu-Wider, Discussion Paper*, 5, 2008, 26 ss.

¹⁷ G. M. POMPEU, *O retorno do Estado-Nação na geografia da mundialização*, in G. M. POMPEU (org.), *Atores do desenvolvimento econômico e social do século XXI*, Fortaleza, Unifor, 2009, 129-150.

La differenza è netta: se l'Unione europea ha spinto, nella sua logica integrativa, verso l'effetto di "Hollowing out of the State"¹⁸, il BRICS permette invece un esperimento di *Legal Network* utile a rafforzare ogni singolo Stato-*partner* nel suo ruolo interno, regionale e internazionale, scandendo un percorso alternativo alla stessa formazione del cosiddetto diritto globale, con le sue "certezze" di "spoliazione" del diritto statale¹⁹; se l'Unione europea sembra transitare dal *Multilevel Constitutionalism* al *Constitutional Synallagma* nutrito da culture e tradizioni giuridiche comuni²⁰, il BRICS non sembra aver bisogno né dell'uno né dell'altro per risultare unitario e compatto nella competizione geopolitica del nuovo millennio; se l'Unione europea certifica la necessità della democrazia materiale come presupposto della convivenza regionale, il BRICS dimostra la possibilità di convivere pacificamente fuori dell'"arco delle democrazie normali"²¹ e prescindendo da una condivisione materiale della democrazia.

Insomma, il BRICS è "un'altra cosa", fra Stati che "sono altre cose", ma reciprocamente dialogano e si contaminano attraverso "flussi" che non replicano l'asimmetria occidentale del rapporto dominante/dominato²².

¹⁸ R. A. W. RODHES, *The Hollowing out of the State*, in *The Political Quarterly*, 65, 2, 1994, 138-151.

¹⁹ In tema si veda da ultimo G. TEUBNER, *Constitutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization*, Oxford, Oxford Univ. Press, 2012.

²⁰ Sul *Constitutional Synallagma* come ridimensionamento del ruolo dello Stato in Europa, si veda G. MARTINICO, *Complexity and Cultural Sources of Law in the EU Context: From the Multilevel Constitutionalism to the Constitutional Synallagma*, in 8 German L. J., 2007, 205-230, in <http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=802>.

²¹ E. SOMAINI, *Geografia della democrazia*, Bologna, il Mulino, 2009, 50 ss.

²² Sulla logica dominante/dominato, si veda L. MATEOS, *The transfer of European intercultural discourse towards Latin American educational actors: a Mexican case study*, in *Anthropology Matters*, North America, 13, feb. 2011, anche in: http://www.anthropologymatters.com/index.php?journal=anth_matters&page=article&op=view&path%5B%5D=227&path%5B%5D=390.

4. Il BRICS opera come *Legal Network* senza preludere ad alcuna organizzazione sovranazionale strutturata e stabile. Da tale angolo di visuale, esso sancisce il superamento tanto del funzionalismo quanto dell'isomorfismo che hanno contrassegnato i modelli di organizzazione sovranazionale del Nord del Mondo. Le teorie euro-nordamericane dell'isomorfismo ritengono che le esperienze giuridiche possano uniformarsi "in funzione" di obiettivi condivisi. Queste teorie hanno offerto la base del "funzionalismo", che ha consentito l'avvio del processo di integrazione europeo e alimentato la *praesumptio similitudinis* tra tutte le realtà giuridiche del mondo: si pensi, ad esempio, alle teorie degli *Organizational Fields*, con cui si legittimano le "imitazioni" delle istituzioni del Nord del Mondo e il dialogo globale intorno a esse²³. Secondo il teorico più importante del "funzionalismo", il rumeno David Mitrany²⁴, questo approccio si legittimava sulla base di una concezione "gradualista" delle relazioni internazionali: la cooperazione interstatale e le integrazioni sovranazionali, per non essere conflittuali, devono procedere per "settori specifici", ossia non per "materie" o "funzioni" da sottrarre agli Stati, bensì per "ambiti tecnici comuni" agli Stati, reciprocamente vantaggiosi sul piano economico e per questo "non controversi". La integrazione su questi "ambiti/settori pacifici" avrebbe progressivamente indotto alla cessione di "funzioni" e "materie" da parte degli Stati verso le organizzazioni sovranazionali.

Com'è noto questo pragmatismo ha sorretto l'architettura istituzionale delle Comunità europee e dell'Unione europea, con la graduale e inarrestabile "cessione di sovranità" da parte degli Stati membri.

²³ Cfr. C. L. MACHADO DA SILVA, EDSON R. GUARIDO FILHO, L. ROSSONI, *Organizational Fields and the Structuration Perspective: Analytical Possibilities*, in 3 *BAR*, 2, 2006, 32 ss. (www.anpad.org.br/bar) y con referencia al *Judicial Dialogue*, O. Frishman, *Transnational Judicial Dialogue as an Organizational Field*, in *Eur. L. J.*, 19, 2013, 739 ss.

²⁴ D. MITRANY, *The Prospect of Integration: Federal or Functional?*, in *J. Common Market St.*, 4, 1965, 33 ss., y *A Working Peace System: an Argument for the Functional Development of International Organizations*, London, Royal Institute of International Studies, 1943.

Esso, però, si è dovuto misurare con un problema spiccatamente costituzionale: quello degli “indicatori di statualità sostenibile”²⁵. Assumendo come indifferenti i presupposti costituzionali di questi processi sovranazionali, funzionalismo e isomorfismo hanno finito col far prevalere le ragioni “non controverse” degli “ambiti tecnici” sulle identità costituzionali, e dunque anche culturali, degli Stati.

5. La conferma è venuta dalla vicenda della “sostenibilità” degli “ambiti tecnici” attivati dalla integrazione funzionale dell’Unione europea, la prova della crisi finanziaria ed economica di questi anni.

Com’è noto, essa ha costretto le istituzioni europee a richiedere riforme costituzionali interne agli Stati e a sottoporre a “condizionalità” persino le loro politiche costituzionali²⁶.

Infatti, la revisione in forma semplificata dell’art. 136 TFUE, adottata dal Consiglio Europeo il 25 marzo 2011, aggiunge un paragrafo secondo cui, per gli Stati dell’Eurozona, “la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria... sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. Il criterio della “rigorosa condizionalità” è entrato dunque nel processo di integrazione europea: “una copia regionale del FMI” tutt’altro che “non controversa”²⁷.

Nel caso del BRICS, le relazioni vanno nella direzione esattamente opposta: nessuna ricerca dell’isomorfismo; nessuna promozione di “ambiti tecnici” di integrazione; soprattutto né “condizionalità” né “costi costituzionali” per gli Stati che vi partecipano²⁸.

La prospettiva appare istituzionalmente “debole”, ma, paradossalmente, molto forte proprio dal punto di vista funzionale: essa non integra “ambiti tecnici non controversi”; semplicemente ne prescinde.

²⁵ La formula è di A. PAPISCA, *Dallo Stato confinario allo Stato sostenibile*, in *Dem. Dir.*, 2-3, 1994, 273 ss.

²⁶ Sul concetto di “condizionalità”, si v. C. PINELLI, *Conditionality*, in *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, 2009.

²⁷ M. RUFFERT, *The European Debt Crisis and European Union Law*, in *Common Market L. Rev.*, 2011, 1789.

²⁸ *What Next for the BRICS Banks?*, in *Institute of the Development Studies*, Issue 3, May 2013.

2. LE LACUNE COGNITIVE SUI PAESI BRICS

In letteratura, si ammette la ancora scarsa conoscenza generale dei paesi BRICS e del BRICS come fenomeno²⁹. Dal punto di vista del diritto costituzionale comparato, mancano studi che rafforzino le basi di comparazione dei singoli ordinamenti giuridici.

Del resto, fino a oggi, neppure il BRICS considerato in sé ha costituito oggetto di studio comparato delle forme giuridico-costituzionali degli attori che lo compongono³⁰. Eppure, pur essendo forti e determinati sulla scena “regionale”, i paesi BRICS hanno diversi problemi di politica interna condizionata da bassi consumi, enorme disparità tra ricchi e poveri, arretratezza nelle prestazioni di servizi e nell’innovazione. Essi, in altri termini, presentano convergenze condizionate sia nel reciproco confronto sia nel confronto all’esterno con altri paesi e contesti. Nel contempo, essi convergono su problemi costituzionali comuni, come: sviluppo sostenibile, tutela dei beni comuni (acqua, ambiente, natura, ecc.), sfruttamento e tutela delle risorse naturali, *affermative actions* di inclusione sociale, tutela delle minoranze linguistico-culturali e delle opposizioni politiche, libertà di manifestazione del pensiero e diritto alla memoria collettiva, accesso alle informazioni, tutela dei soggetti deboli, lavoro minorile, responsabilità sociale delle imprese, livelli di istruzione, tassi di mortalità infantile, dotazione di strutture sanitarie e pensionistiche ecc. A loro volta, queste convergenze risultano condizionate da altre caratteristiche costituzionali, relative soprattutto alle forme del regime politico.

Da questo angolo di osservazione, i paesi BRICS sono sicuramente fra loro molto diversi: tre democrazie in consolidamento (Brasile, India, Sudafrica) e due sistemi ancora contraddittori (Russia e Cina).

²⁹ J. E. CASSIOLATO, V. VITORINO (Eds.), *BRICS and Development Alternatives: Innovation Systems and Policies*, London, Anthem Press, 2011; LI YANG (ed.), *Brics and the Global Transformation. Considerations on the Bric Summit of Think Tanks in Brasilia*, London, Paths International Limited, 2011; CH. HAUSS, M. HAUSSMAN, *Comparative Politics: Domestic Responses to Global Challenges*, Boston, Wadsworth, 2011.

³⁰ Si veda C. MANZOLILLO, *La comparazione nei modelli organizzativi internazionali*, in www.comparazionedirittocivile.it.

Non a caso, le ipotesi di classificazione di queste differenze sono diverse. Nella più recente letteratura italiana di diritto comparato³¹, sulla base della distinzione tra *Rule of professional law*, *Rule of political law* e *Rule of traditional law*³², si classificano insieme Brasile e Russia come sistemi giuridici a dominanza del diritto e della politica, India e Sudafrica come sistemi a dominanza del diritto e della tradizione, Cina come unico sistema a dominanza della tradizione e della politica. Per tutti, poi, i paesi BRICS sono ancora collocati tra quelli “in via di sviluppo” e pertanto sono considerati dai paesi industrializzati del “Primo Mondo”, a partire dall’Unione europea³³, come interlocutori asimmetrici di informazione e scambio³⁴.

Nella teoria della “geografia della democrazia”, invece, i singoli paesi BRICS ricoprono collocazioni reciprocamente divergenti³⁵.

In questo quadro, la rilevanza costituzionale del fenomeno BRICS può essere rappresentato con riferimento ai seguenti quattro interrogativi: 1) Quali convergenze di contenuto o materia costituzionale presentano i paesi BRICS? 2) Quali sono le teorie e i metodi di comparazione utilizzate dai giuristi comparatisti che studiano il BRICS? 3) Quali convergenze condizionate produce il BRICS al suo interno come “rete di trasferimento” di prassi e *policies*? 4) quale ruolo hanno le Costituzioni nazionali come fattori condizionanti nei rapporti economici BRICS e di vantaggio competitivo del BRICS sul mercato globale?

Tutti questi interrogativi attendono risposta da parte degli studiosi del diritto costituzionale e le prospettive che si intravedono sono ancora contraddittorie.

³¹ Cfr. G. F. FERRARI (a cura di), *Atlante di diritto pubblico comparato*, Torino, Giappichelli, 2010.

³² U. MATTEI, P. G. MONATERI, *Introduzione breve al diritto comparato*, Padova, Cedam, 1997.

³³ Si veda la *Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo* (2011/2111 (INI) sulla politica estera dell’UE nei confronti dei paesi BRICS e di altre potenze emergenti: obiettivi e strategie, del 10 gennaio 2012.

³⁴ L. SCAFFARDI, *Pensare l’impossibile: BRICS tra miraggio e realtà*, in Id (a cura di), *BRICS: paesi emergenti nel prisma del diritto comparato*, cit., 6 ss.

³⁵ Si veda E. SOMAINI, *op. cit.*